



Raccolta, deposito, trasporto dei RAEE

GUIDA INFORMATIVA
PER DISTRIBUTORI E
INSTALLATORI DI AEE

*il nostro impegno
per l'economia circolare*



Introduzione

La presente guida vuole essere uno strumento di lavoro per i Produttori di Apparecchiature Elettroniche ed Elettroniche (AEE) associati al Gruppo Apparecchi Domestici di AIEL. La guida è stata redatta affinché le aziende associate possano veicolare in maniera univoca le informazioni necessarie ai loro affiliati che si occupano della distribuzione e/o dell'installazione dei prodotti all'interno della propria rete vendita in Italia. Il Distributore così come definito dal Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 (attuazione italiana della direttiva 2012/19/UE) è la persona fisica o giuridica iscritta al registro delle imprese, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea e dal Decreto Legislativo italiano 49/2014, per i RAEE domestici è previsto che i distributori assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi gratuitamente al distributore da parte dell'utilizzatore finale, al momento della fornitura di un prodotto nuovo di tipo equivalente. Inoltre per i grandi distributori è previsto l'obbligo di ritiro gratuito, anche in assenza di acquisto di un prodotto equivalente, dei RAEE di piccolissime dimensioni.



A Landbell Group Partner



il nostro impegno per l'economia circolare

Obblighi del distributore

Obbligo di ritiro 1 vs 1

Secondo quanto riportato all'art. 11 del Dlgs 49/2014 i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.

Obbligo di ritiro 1 vs 0

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (sotto i 25 cm) provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.

L'obbligo 1 vs 0 non esclude l'obbligo 1 vs 1 ma lo affianca.

Obblighi di ritiro per venditori a distanza (es. online)

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita online, al fine di adempiere all'obbligo

di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente indicano in modo chiaro:

a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso supporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;

b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso supporterebbe in caso di vendita non a distanza.

Obbligo di comunicazione

Al contempo i distributori (compresi coloro che effettuano televendite o vendite online) hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante informazioni nei siti internet.

Per quanto riguarda le vendite a distanza (es. online) è necessario che all'interno delle condizioni di vendita sia riportato esplicitamente come il distributore assolve all'obbligo del ritiro gratuito, pena la nullità del contratto e la restituzione delle somme versate dall'utilizzatore.



Regole per il ritiro e l'avvio dei RAEE al centro di raccolta o all'impianto di trattamento

Il Distributore deve organizzare presso il proprio punto vendita o presso altri luoghi il cosiddetto **deposito preliminare** alla raccolta dei RAEE, al fine del loro successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento autorizzati.

Per gli installatori il deposito preliminare può avvenire esclusivamente presso il proprio esercizio.

I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento autorizzati secondo una delle seguenti modalità (alternative!) a scelta:

1. Ogni 3 mesi;
2. Quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3500 kg con un tempo di deposito massimo di 1 anno.

Nel caso di conferimento dei RAEE a trasportatori terzi in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 4 o 5 il quantitativo massimo depositabile va inteso per Raggruppamento (con la sola eccezione dei Raggruppamenti 4 e 5¹ per cui il quantitativo massimo va inteso come somma di tali due raggruppamenti).

Caratteristiche del deposito

Il luogo dove avviene il deposito deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Non dev'essere accessibile a terzi
2. Essere pavimentato
3. Avere una copertura anche mobile che protegga i RAEE dalle acque meteoriche e dal vento

Inoltre deve essere garantita la separazione tra RAEE pericolosi e non pericolosi. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I RAEE in deposito non possono essere oggetto di alcuna operazione di smontaggio, sottrazione di componenti, etc. costituendo tali operazioni "attività di gestione di rifiuti" che come tal necessità di specifiche autorizzazioni (le violazioni sono punite penalmente).

NOTA 1: Rientrano nel raggruppamento 4 alcune tra le apparecchiature di grandi dimensioni (es: stufe a pellet) con almeno una dimensione esterna di superiore a 50 cm. Rientrano invece nel raggruppamento 5 le lampade.



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Come citato nell'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 le attività di raccolta dei RAEE di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione semplificata dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 152/2006.

I Distributori devono presentare alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione telematica, attraverso il portale AGEST sul sito <https://www.albonazionalegestoriammentali.it/>, con la quale attestano sotto propria responsabilità:

- a. Sede dell'impresa;
- b. Indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa di trasporto;
- c. L'indirizzo del deposito preliminare (altresì detto luogo di raggruppamento), nel caso in cui quest'ultimo sia in luogo diverso dai locali del punto vendita; inoltre in quest'ultimo caso va indicato il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
- d. Tipologia di RAEE raggruppati, per le stufe a pellet, ad esempio, il codice RAEE è il 4.16;
- e. Rispondenza ai requisiti del deposito preliminare;

- f. Estremi identificativi e idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto;
- g. Il versamento del diritto annuale di iscrizione.

Il portale AGEST guida l'utente alla compilazione della pratica. Vanno allegati i documenti di identità dei legali rappresentanti dell'impresa iscrivente e le dichiarazioni antimafia degli stessi. Occorre anche comunicare alcuni dati dell'impresa, quali – ad esempio - il numero di addetti impiegati, i codici INPS e INAIL il CCNL applicato.

L'iscrizione non è demandabile al Produttore, ma ciascun Distributore è tenuto ad iscriversi. Il costo di iscrizione è di circa 210 € a cui vanno sommati 50 €/anno di diritto annuale di iscrizione.

È possibile affidare l'attività di trasporto anche a trasportatori terzi, purché in possesso delle autorizzazioni previste (iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 3BIS o 4 o 5).

Rinnovo dell'iscrizione

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.M. 65/2010 l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Diritto annuale

L'iscrizione è subordinata alla corrispondenza di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.



CENTRI DI RACCOLTA ORGANIZZATI DAI PRODUTTORI

Come previsto dall'art. 12 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 49/2014 i Produttori possono organizzare dei Centri di Raccolta "privati" ove i propri distributori e installatori possono trasportare i RAEE raccolti.

Tali Centri di Raccolta "privati" sono tipicamente organizzati presso aree di stoccaggio autorizzate al conferimento di rifiuti.

I Centri di Raccolta "privati" possono essere una valida alternativa per il conferimento dei RAEE in zone prive di Centri di Raccolta Comunali o nelle quali i Centri di Raccolti non sono organizzati per il conferimento dei RAEE da parte dei Distributori e degli Installatori.

Obblighi di tracciabilità

I distributori e gli installatori che ritirano i RAEE e, eventualmente, li trasportano devono garantire la tracciabilità dell'attività effettuata. In particolare, occorre tenere/ compilare:

- Uno schedario di carico e scarico conforme al modello di cui all'Allegato 1 al D.M.65/2010 per registrare le informazioni inerenti ai RAEE raccolti e ai soggetti conferenti.
- Documenti di trasporto conformi al modello di cui all'Allegato 2 al D.M. 65/2010 per la movimentazione dei RAEE raccolti.

Schedari e documenti di trasporto, a differenza di Registri e FIR, non devono essere vidimati.

Il Distributore è invece esonerato dagli obblighi MUD e SISTRI per i RAEE ritirati in adempimento agli obblighi 1 vs1 e 1 vs 0.



E se il distributore immette AEE da un paese UE o da un paese terzo?

Se il Distributore immette sul mercato nazionale AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea esso è anche "Produttore" ai sensi del Decreto Legislativo 49/2014 e come tale deve assolvere a tutti gli obblighi posti in capo ai Produttori di AEE, tra cui:

- Iscrizione telematica al Registro AEE (www.registroaee.it)
- Comunicazione periodica delle quantità immesse sul mercato.
- Adesione ad un Consorzio – Sistema Collettivo autorizzato
- Finanziamento della gestione dei RAEE e liquidazione periodica dell'eco-contributo
- Marcatura del prodotto secondo quanto previsto dalla normativa
- Fornitura delle istruzioni agli utilizzatori circa la corretta gestione del prodotto a fine vita
- Fornitura delle istruzioni agli impianti di trattamento per il riciclo dell'apparecchiatura a fine vita

Gli obblighi in qualità di "Produttori" non sostituiscono quelli in qualità di Distributori, ma si aggiungono ad essi.

Come chiarito dal Decreto Legislativo 49/2014 un soggetto può essere allo stesso

tempo produttore e Distributore e quindi soggetto agli obblighi ricadenti su ciascuna di queste figure.

Per l'adempimento degli obblighi in capo al Produttore AIEL ha sviluppato una specifica convenzione con Consorzio ERP Italia (<https://erp-recycling.org/it-it/>).

SANZIONI

Il Distributore:

- che non ritira a titolo gratuito, un RAEE è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
- che ritira e gestisce il RAEE in mancanza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è punito con la sanzione di cui all'art 256 del D.Lgs. 152/06.
 - con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte della metà in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.



- Il Distributore che non adempie agli obblighi di tracciabilità è soggetto alle stesse sanzioni previste per FIR e Registri di cui all'art 258 del D.Lgs. 152/06
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (da 15.500 € a 93.000 per rifiuti pericolosi) per mancata o incompleta tenuta dello schedario. Per piccole imprese (sotto i 15 dipendenti) sono previste delle riduzioni ma comunque gli importi sono sempre considerevoli. In caso di meri errori formali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.
 - Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 € in caso di DDT mancante o incompleto. Per rifiuti pericolosi si applica la pena per prevista per il reato di falso ideologico (fino a 2 anni di reclusione). In caso di meri errori formali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.
- Il Produttore (secondo la definizione di cui sopra):
 - che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni agli utilizzatori è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
 - che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni per consentire il corretto riciclo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
 - che, immette sul mercato AEE prive del marchio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
 - che, immette sul mercato AEE prive del simbolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
 - che, senza avere provveduto all'iscrizione presso il Registro AEE, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
 - che, entro il termine stabilito non effettua le comunicazioni annuali, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

Consorzio ERP Italia

segreteriaerp@erp-recycling.org

Tel. +(39) 02 89367460

erp-recycling.org/it-it/contattaci/



A Landbell Group Partner



il nostro impegno per l'economia circolare www.aielenergia.it